



CONFINDUSTRIA
UDINE
18 settembre 2015

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE: COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI

CNSD Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Enrico Perticone

1



☒ **STEP 1**

verso importanti cambiamenti

- ☐ **STEP 2** alcuni dati
- ☐ **STEP 3** il contesto multilaterale
- ☐ **STEP 4** il contesto unionale
- ☐ **STEP 5** il vincolo normativo
- ☐ **STEP 6** verso il CDU

☐ **STEP 7**

CDU: osservazioni generali

☐ **STEP 8**

CDU: focus rappresentanza

☐ **STEP 9**

CDU: focus AEO


☐ **STEP 10**

CDU: aspetti particolari

☐ **STEP 11**

CDU: focus regimi speciali

2





La caduta delle barriere fisiche negli scambi intracomunitari (1993) doveva prevedere, nelle intenzioni iniziali del legislatore comunitario, un sistema IVA europeo che si adattasse a questo epocale cambiamento.



SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 1976 (77/388/CEE)
(come modificata dalla Direttiva 92/111/CEE e 92/111/CE)

Art. 26. 192 per esteso paragrafo

(...) Il regime di imposizione degli scambi intracomunitari è quello previsto dalla presente direttiva. Il regime di imposizione degli scambi intracomunitari è quello previsto dalla presente direttiva. Il regime di imposizione degli scambi intracomunitari è quello previsto dalla presente direttiva. Il regime di imposizione degli scambi intracomunitari è quello previsto dalla presente direttiva.



Il **regime provvisorio** degli scambi intracomunitari è stato recepito in Italia con il **Decreto Legge 30 agosto 1993 n.331** convertito con Legge 29 ottobre 1993 n.427. (titolo II capo II artt. da 37 a 60).

Art.37 D.L.331/93

Fino a quando non entra in vigore il regime **definitivo** degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea, l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle **operazioni intracomunitarie** secondo le disposizioni di cui al presente titolo.



Una convivenza complicata

CAUSA C-165/11 (Corte di Giustizia) CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

" (...) Si deve in primo luogo rilevare che, per il diritto dell'Unione, le norme doganali e quelle in materia di IVA costituiscono due corpi normativi fondamentalmente distinti. Ciò non significa, naturalmente, che non vi siano rapporti reciproci tra i due: (...). Ciò che deve essere chiaro, tuttavia, è che si tratta di due gruppi di norme che hanno, da un lato, lo stesso rango gerarchico di norme di diritto derivato – cosicché ogni prevalenza automatica dell'una sull'altra è esclusa – e che perseguono, dall'altro, obiettivi del tutto diversi. Il fatto che un certo bene goda di un regime «privilegiato» in diritto doganale non significa che debba automaticamente godere di un trattamento di favore ai fini dell'IVA e viceversa. (...)"



Intra UE VAT: si muove qualcosa?

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

on the implementation of
the definitive VAT regime
for intra-EU trade

SWD 338(final) 29.10.2014

- ✎ Il documento della Commissione effettua una ricognizione degli **ultimi 22 anni**.
- ✎ Riassume i **punti di debolezza** dell'attuale sistema provvisorio.
- ✎ Auspica il passaggio ad un **regime definitivo IVA** degli scambi intacomunitari.
- ✎ Spiega i motivi per i quali verosimilmente **non sarà possibile passare ad un regime definitivo** basato sulla imposizione nello Stato membro di origine.
- ✎ Propone **cinque possibili opzioni finali** selezionate a loro volta tra dodici opzioni intermedie.
- ✎ I meccanismi applicativi sono il **reverse charge** o il **one-stop-shop**.

**Cfr. SWD 338 (final) 29.10.2014****Option 1**

Taxation of intra-EU supplies where the goods are delivered. Under this option, the supplier would charge and pay the VAT of the Member State to which the goods are delivered by declaring them in its own Member State. This option would require a one-stop-shop to make it easier for suppliers in their Member State of establishment to comply with their obligations in other Member States.

Option 2

Taxation of intra-EU supplies where the customer is established regardless of the place of delivery of the goods. As in option 1, the supplier would charge and pay the tax by declaring them in its own Member State, but it would be the VAT of the country in which the customer is established, regardless of the country to which the goods are delivered.

Option 3

Reverse charge where the customer is established. Under this option, the goods would be taxed in the Member State of establishment of the customer, with the customer being liable to pay the VAT. This reflects the rules already in place for B2B supplies of services.

Option 4

Reverse charge where the goods are delivered. In this case, a possible variant suggested by Member States, as in option 3 the recipient would be liable to pay the tax, but the place of taxation would be the place to which the goods are delivered, as in option 1. There is no significant difference between this system and the current treatment of cross-border supplies of goods. In both situations, the place of taxation is where the goods are delivered and it is the customer that pays the VAT.

Option 5

Status quo with some simplification of the procedures. A final option is to improve the current rules without amending them fundamentally. This solution would keep the system as it is, while addressing some of its weaknesses. Simpler procedures could be devised for consignment stocks, for chain transactions and for providing proof that the goods have moved from one Member State to another.



- ✓ Nelle intenzioni dei negoziatori il **TTIP dovrebbe costituire il più grande trattato bilaterale** di sempre.
- ✓ Per questo motivo **molti parlano di declino definitivo del «multilateralismo»** alla base del funzionamento di **GATT** e **WTO**.
- ✓ I settori di intervento principali del TTIP sono:
 - **accesso ai mercati**,
 - **cooperazione tra le autorità** di regolamentazione europee e statunitensi,
 - **regole commerciali**.
- ✓ Il Centre for Economic Policy Research (**CEPR**) stima in **119 mld di EUR/anno** i benefici economici per la UE derivanti dal TTIP.
- ✓ Sul TTIP è in corso un **dibattito molto acceso sulla sua reale convenienza** e sulla tutela della salute dei consumatori.
- ✓ Sino ad ora i negoziatori hanno assicurato che le **norme unionali** a tutela della **salute umana**, degli animali e dell'ambiente **non saranno alla base delle negoziazioni**.



☑ **STEP 1** verso importanti cambiamenti

☑ **STEP 2** **alcuni dati**

☐ **STEP 3** il contesto multilaterale

☐ **STEP 4** il contesto unionale

☐ **STEP 5** il vincolo normativo

☐ **STEP 6** verso il CDU

☐ **STEP 7** CDU: osservazioni generali

☐ **STEP 8** CDU: focus rappresentanza

☐ **STEP 9** CDU: focus AEO

☐ **STEP 10** CDU: aspetti particolari

☐ **STEP 11** CDU: focus regimi speciali



I PRIMI DIECI ESPORTATORI MONDIALI DI MERCI

Valori in miliardi di USD (correnti), fonte: elaborazione su dati ICE e FMI.



PRIMI DIECI
ESPORTATORI
MONDIALI DI
MERCI (2014)

Pos.	Paesi	Valori 2014	Var.% 2013-2014	Quota %
1	Cina	2.343	6,1	12,4
2	Stati Uniti	1.623	2,8	8,6
3	Germania	1.511	4,1	8,0
4	Giappone	684	-4,4	3,6
5	Paesi Bassi	672	0,1	3,6
6	Francia	583	0,4	3,1
7	Corea del sud	573	2,3	3,0
8	Italia	529	2,0	2,8
9	Hong Kong	524	-2,1	2,8
10	Regno Unito	507	-6,3	2,7
Somma dei dieci Paesi		9.549		50,4
Mondo		18.935	0,6	100,0



Valori in miliardi di USD (correnti), fonte: elaborazione su dati ICE e FMI.

Pos.	Paesi	Valori 2014	Var.% 2013-2014	Quota %
1	Stati Uniti	2.409	3,4	12,7
2	Cina	1.960	0,5	10,3
3	Germania	1.217	2,2	6,4
4	Giappone	822	-1,3	4,3
5	Regno Unito	683	4,1	3,6
6	Francia	679	-0,3	3,6
7	Hong Kong	601	-3,3	3,2
8	Paesi Bassi	587	-0,5	3,1
9	Corea del sud	526	1,9	2,8
10	Canada	475	0,1	2,5
Somma dei dieci Paesi		9.959		52,3
Mondo		19.024	0,6	100,0



PRIMI DIECI
IMPORTATORI
MONDIALI DI
MERCI (2014)



➤ Nel **2014** il valore delle esportazioni della UE è stato di circa **1.702,90 miliardi** di euro (al netto degli scambi intra UE).

➤ Nel **2014** il valore delle importazioni della UE è stato di circa **1.683,48 miliardi** di euro (al netto degli scambi intra UE).

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.



➤ Nel 2014 il valore delle esportazioni della UE è stato di circa **1.702,74 miliardi** di euro (al netto degli scambi intra UE).

➤ Nel 2014 il valore delle importazioni della UE è stato di circa **1.680,22 miliardi** di euro (al netto degli scambi intra UE).

BUDGET UE 2014

Entrata	Mld. di euro	%
Dazi doganali	16,31	12,0
Entrate da VAT	17,88	13,2
Entrate da RNB	99,77	73,6
Altre entrate	1,54	1,1
TOTALE	135,50	100,0

➤ Le entrate derivanti da Dazi doganali costituiscono circa lo **0,97%** del valore delle importazioni UE.

➤ Al lordo del saggio trattenuto da ciascuno Stato membro la percentuale sale all'**1,29%**.



Fonte: Commissione europea.



import


EXTRA UE

export

Paesi	eur	Pos.	2014	Pos.	eur	Paesi
Germany	315,05	1		1	477,50	Germany
United Kingdom	244,33	2		2	198,22	United Kingdom
Netherlands	239,03	3		3	180,28	Italy
France	161,74	4		4	174,29	France
Italy	152,22	5		5	122,15	Netherlands
Belgium	118,15	6		6	104,04	Belgium
Spain	115,44	7		7	8,36	Spain
Poland	51,21	8		8	51,47	Sweden
Sweden	38,29	9		9	40,40	Austria
Austria	31,76	10		10	40,01	Ireland
Other EU states	216,26				226,20	Other EU states

Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Eurostat.

**import****INTRA UE****export**

Paesi	eur	Pos.	2014	Pos.	eur	Paesi
Germany	600,01	1		1	657,31	Germany
France	348,38	2		2	383,78	Netherlands
United Kingdom	275,40	3		3	264,24	France
Belgium	224,60	4		4	251,34	Belgium
Netherlands	203,27	5		5	217,72	Italy
Italy	202,90	6		6	182,06	United Kingdom
Spain	152,42	7		7	156,18	Spain
Poland	114,29	8		8	125,66	Poland
Austria	105,25	9		9	107,52	Czech Republic
Czech Republic	88,65	10		10	93,77	Austria
Other EU states	538,11				496,16	Other EU states

Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Eurostat.

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.

17

**ITALIA**

↓ Valore della
produzione
industriale
decescente

↓ Contrazione
dei consumi
domestici

↑ Tenuta delle
esportazioni



18

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.



Area	Import				export			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
MONDO	401,43	380,29	361,00	355,11	375,90	390,18	390,23	398,00
UE	217,24	202,80	200,17	202,90	212,93	211,87	209,82	217,72
EXTRA UE	184,18	177,49	160,83	152,22	162,97	178,31	180,40	180,28

Area	Saldi			
	2011	2012	2013	2014
MONDO	-25,52	9,90	29,23	42,88
UE	-5,06	8,33	9,66	14,82
EXTRA UE	-20,46	1,56	19,57	28,06



Valori in miliardi di euro, fonte:
elaborazione su dati Istat.

HS2 27
16,4%

HS2 27
32,4%



Italia:

2014: interscambio commerciale
con:


♦ USA



♦ Cina



♦ Giappone



■ altri extra UE
■ USA, Cina e Giappone

Interscambio commerciale Italia – extra UE anno 2014
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.


area	import	export
Extra UE	152,22	180,28
Di cui:		
• USA	12,49	29,80
• Cina	25,05	10,49
• Giappone	2,70	5,36
	40,44	45,65



Import export US, CN, JP: 85,89mld
Import export altri extra UE: 246,61mld



2014: INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON GLI USA




Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.



2014: INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON IL GIAPPONE



Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.




Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.



2014: export per regioni


Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Istat.






2014: import per regioni



Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Istat.



2014: export pro capite per regioni


Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Istat.








- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP ONE | verso importanti cambiamenti | <input type="checkbox"/> STEP SEVEN | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP TWO | alcuni dati | <input type="checkbox"/> STEP EIGHT | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP THREE | il contesto multilaterale | <input type="checkbox"/> STEP NINE | CDU: focus AEO |
| <input type="checkbox"/> STEP FOUR | il contesto unionale | <input type="checkbox"/> STEP TEN | CDU: aspetti particolari |
| <input type="checkbox"/> STEP FIVE | il vincolo normativo | <input type="checkbox"/> STEP ELEVEN | CDU: focus regimi speciali |
| <input type="checkbox"/> STEP SIX | verso il CDU | | |







Dal G.A.T.T. (1947)
General Agreement
on Tariffs and Trade

AI W.T.O. (1994)
World Trade
Organization

WORLD TRADE
ORGANIZATION

1948	Ginevra Round (Ginevra)	Singapore	1996
1949	Annecy Round (Annecy)	Ginevra	1998
1951	Torquay Round (Torquay)	Seattle	1999
1956	Fourth Round (Ginevra)	Doha	2001
1960-61	Dillon Round (Ginevra)	Cancun	2003
1964-67	Kennedy Round (Ginevra)	Hong Kong	2005
1973-79	Tokyo Round (Tokyo, Ginevra)	Ginevra	2009
1986-94	Uruguay Round (Punta del Este, Ginevra, Marrakech)	Ginevra	2011
		Bali	2013

WORLD TRADE
ORGANIZATION

✓ Dal 3 al 7 dicembre 2013 si è tenuta a Bali la Conferenza ministeriale del WTO che ha restituito al **Doha Round** uno «slancio» da molti insperato.

1. **TRADE FACILITATIONS**: scambi più facili e meno adempimenti alle frontiere.

✓ Il c.d. «**Bali package**» prevede, tra altre, misure di incentivazione al commercio internazionale di materie prime e prodotti agroalimentari attraverso la riduzione di sussidi e tariffe.


2. **DEVELOPMENT ISSUES**: aiuti allo sviluppo, riduzioni

tariffarie per i prodotti provenienti da paesi meno avanzati (LDC); semplificazioni in tema di origine (LDC).


✓ Cfr. anche World Economic Forum (WEF), Davos gennaio 2014, «dichiarazione congiunta sul commercio di beni ambientali».



- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 1 | verso importanti cambiamenti | <input type="checkbox"/> STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 2 | alcuni dati | <input type="checkbox"/> STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 3 | il contesto multilaterale | <input type="checkbox"/> STEP 9 | CDU: focus AEO |
| <hr/> | | <input type="checkbox"/> STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 4 | il contesto unionale | <input type="checkbox"/> STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> STEP 5 | il vincolo normativo | | |
| <input type="checkbox"/> STEP 6 | verso il CDU | | |







- Sono caduti proprio tutti i muri?
- Il mercato (interno) comunitario ha trovato la sua completa realizzazione?

Il mercato unico è decisamente un
cantiere ancora aperto

➤ **Regime Iva provvisorio**

➤ **Armonizzazione fiscale**

➤ **Effettuazione dei controlli**

➤ **Sanzioni**

➤ **Politica infrastrutturale**

➤ **Politica energetica**

➤ ...



TERRITORIO DOGANALE Reg.(CEE) 2913/92	SI	SI	NO
TERRITORIO FISCALE Dir. 2006/112/CE	SI	NO	NO

**Regime IVA
provvisorio**
(cessioni intra-UE)

**Regime "ibrido"
COM T2**

**Importazioni
Esportazioni**







Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali


<input checked="" type="checkbox"/> STEP 1	verso importanti cambiamenti	<input type="checkbox"/> STEP 7	CDU: osservazioni generali
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 2	alcuni dati	<input type="checkbox"/> STEP 8	CDU: focus rappresentanza
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 3	il contesto multilaterale	<input type="checkbox"/> STEP 9	CDU: focus AEO
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 4	il contesto unionale	<input type="checkbox"/> STEP 10	CDU: aspetti particolari
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 5	il vincolo normativo	<input type="checkbox"/> STEP 11	CDU: focus regimi speciali
<input type="checkbox"/> STEP 6	verso il CDU		

42

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.











Codice doganale dell'Unione - CDU

Cfr.art.1 reg.(UE) 952/2013: «... stabilisce norme e procedure di carattere generale **applicabili alle merci** che **entrano** nel territorio **doganale** dell'Unione o ne **escono**» .

Cfr. art.5 punto 2 reg.(UE) 952/2013: per **normativa doganale** si intende «il **codice e le disposizioni integrative o di attuazione** del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale; b) la **tariffa doganale comune**; c) la **normativa** relativa alla fissazione del regime unionale delle **franchigie** doganali; d) gli **accordi internazionali** contenenti **disposizioni doganali**, nella misura in cui siano **applicabili nell'Unione**».





- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 1 | verso importanti cambiamenti | <input type="checkbox"/> STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 2 | alcuni dati | <input type="checkbox"/> STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 3 | il contesto multilaterale | <input type="checkbox"/> STEP 9 | CDU: focus AEO |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 4 | il contesto unionale | <input type="checkbox"/> STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 5 | il vincolo normativo | <input type="checkbox"/> STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| <hr/> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 6 | verso il CDU | | |



➔ **28 regolamenti "specifici"**
(abrogati dal Reg.CEE 2913/92 cfr.art.251)*

*Altri 76 provvedimenti di diritto derivato sono stati
abrogati dal Reg.CEE 2454/93 (cfr. art.913)

Reg.(CEE) 802/68 e s.m. (origine)	Reg.(CEE) 2144/87 e s.m. (obbligazione doganale)
Reg.(CEE) 754/76 e s.m. (merci in reintroduzione)	Reg.(CEE) 1031/88 e s.m. (persone tenute all'obbl. doganale)
Reg.(CEE) 2779/78 e s.m. (UCE)	Reg.(CEE) 1970/88 (perfezionamento passivo scambi standard)
Reg. (CEE) 1430/79 e s.m. (rimborso e sgravio dazi)	Reg.(CEE) 2503/88 e s.m. (depositi doganali)
Reg.(CEE) 1697/79 e s.m. (recupero a posteriori dazi)	Reg.(CEE) 2504/88 e s.m. (zone franche e depositi franchi)
Dir.79/695/CEE e s.m. (armonizzazione imm. in libera pratica)	Reg.(CEE) 4151/88 (introduzione nel territorio doganale)
Reg.(CEE) 1224/80 e s.m. (valore in dogana)	Reg.(CEE) 1854/89 (contabilizzazione)
Dir.81/177/CEE e s.m. (armonizzazione procedure export)	Reg.(CEE) 1855/89 (ammissione temporanea mezzi di trasp.)
Reg.(CEE) 3599/82 e s.m. (ammissione temporanea)	Reg.(CEE) 3312/89 (ammissione temporanea containers)
Reg.(CEE) 2763/83 e s.m. (trasformazione sotto controllo dog.)	Reg.(CEE) 4046/89 (garanzie obbligazione doganale)
Reg.(CEE) 2151/84 e s.m. (territorio doganale della comunità)	Reg.(CEE) 1715/90 (informazioni in materia di NC)
Reg.(CEE) 1999/85 e s.m. (perfezionamento attivo)	Reg.(CEE) 2726/90 (transito comunitario)
<u>Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana)</u>	Reg.(CEE) 717/91 (documento amministrativo unico)
Reg.(CEE) 2473/86 (perfezionamento passivo)	Reg.(CEE) 719/91 (carnet TIR e carnet ATA)



➔ Il Regolamento (CE) 450/2008 abroga il Regolamento (CEE) 2913/92 (cfr. art.186) e rimanda l'applicazione di tale abrogazione, nonché delle altre norme contenute nel regolamento (cfr.art.188 par.2) a:

**1. adozione
delle DAC**

Adozione delle
disposizioni di
applicazione e
comunque **non**
prima del **24 giugno**
2009

**2. non oltre il
24.06.2013**

Nonostante le
disposizioni di
applicazione, il
regolamento
sarebbe divenuto
applicabile **al più
tardi il 24 giugno**
2013

**3. non oltre il
01.11.2013**

Con Reg.UE
528/2013 il
termine è spostato
al **1° novembre**
2013

**4. abrogazione
30.10.2013**

Il **Reg.UE 952/2013**
del **9 ottobre 2013**
abroga il Reg.(CE)
450/2008



- ⇒ **Evoluzione del diritto doganale dell'Unione.**
- ⇒ **Necessità di risolvere problemi di diritto intertemporale.**
- ⇒ **Ragioni di carattere tecnico-procedurale.**
- ⇒ **Tempi di sviluppo dei sistemi informatici.**
- ⇒ **Necessità di rendere coerente il nuovo codice con gli artt.290 e 291 (atti delegati e atti esecutivi) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come riformato dal Trattato di Lisbona).**

Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013
che istituisce il

“CODICE DOGANALE DELL'UNIONE”



Reg.(UE) 952/2013
codice doganale
dell'Unione
(CDU)

- ↳ È **entrato in vigore il 30 ottobre 2013** (venti giorni dopo la pubblicazione nella GUUE).
- ↳ Le norme relative al conferimento di competenze di esecuzione sono applicabili dal 30 ottobre 2013.
- ↳ Il reg.(CE) 450/2008 è abrogato a decorrere dal 30 ottobre 2013.
- ↳ Il Reg.(CEE) 2913/92 è abrogato a decorrere dal primo maggio 2016.*
- ↳ Le altre norme contenute nel Regolamento sono **applicabili a decorrere dal primo maggio 2016.***
- ↳ La sua applicabilità è subordinata alla adozione dei necessari **atti esecutivi e atti delegati.**

* Sulla entrata in vigore, cfr. rettifica al Reg.(UE) 952/2013 pubblicata su GUUE L287 del 29.10.2013 (pag.90).



- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 1 | verso importanti cambiamenti | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 2 | alcuni dati | <input type="checkbox"/> STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 3 | il contesto multilaterale | <input type="checkbox"/> STEP 9 | CDU: focus AEO |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 4 | il contesto unionale | <input type="checkbox"/> STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 5 | il vincolo normativo | <input type="checkbox"/> STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 6 | verso il CDU | | |



Decisione di esecuzione 2014/255/UE del 29 aprile 2014

programma di
lavoro per lo
sviluppo dei
sistemi
elettronici

1. Sistema degli esportatori registrato (REX)	01.01.2017
2. Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)/ sorveglianza 2+	01.03.2017 - 01.10.2018
3. Decisioni doganali nell'ambito del CDU	02.10.2017
4. Gestione uniforme degli utenti e firma digitale	02.10.2017
5. Prova della posizione unionale delle merci	02.10.2017
6. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO)	01.03.2018
7. Sorveglianza 3	01.10.2018
8. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato NCTS	01.10.2018
9. Sistema armonizzati di esportazione (AES)	01.03.2019
10. Bollettini di informazioni (INF) per i regimi speciali	01.10.2019
11. Regimi speciali	01.10.2019
12. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea	02.03.2020
13. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI)	01.10.2020
14. Gestione delle garanzie (GUM)	02.03.2020
15. Sicurezza e gestione dei rischi	da definire
16. Classificazione (CLASS)	da definire




253 articoli

288 articoli

(ma 92 sono relativi a deleghe di potere e conferimenti di competenze di esecuzione)

(196)



Armonizzazione di sistemi e procedure -
Semplificazioni -
Gestione integrata del rischio -

**Reg.(UE) 952/2013 CDU**

TITOLO I:	disposizioni generali (1-55)
TITOLO II:	principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (56-76)
TITOLO III:	obbligazione doganale e garanzie (77-126)
TITOLO IV:	merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (127-152)
TITOLO V:	norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (153-200)
TITOLO VI:	immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all'importazione (201-209)
TITOLO VII:	regimi speciali (210-262)
TITOLO VIII:	uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione (263-277)
TITOLO IX:	Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali (278-288)

Reg.(CEE) 2913/92 CDC

TITOLO I:	disposizioni generali (1-19)
TITOLO II:	principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci (20-36)
TITOLO III:	disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale (36bis-57)
TITOLO IV:	destinazioni doganali (58-182)
TITOLO V:	merci che escono dal territorio doganale della comunità (182bis-183)
TITOLO VI:	operazioni privilegiate (184-188)
TITOLO VII:	obbligazione doganale (189-242)
TITOLO VIII:	diritto di ricorso (243-246)
TITOLO IX:	disposizioni finali (247-253)

**Definizioni**

(Cfr. art.5)

1	Autorità doganale	12	Dichiarazione in dogana	23	Merci unionali	34	Titolare delle merci
2	Normativa doganale	13	Dichi. di riesportazione	24	Merci non unionali	35	Titolare del regime
3	Controlli doganali	14	Notifica di riesportazione	25	Gestione del rischio	36	Misure di politica comm.
4	Persona	15	Merzi non comunitarie	26	Destinazione doganale	37	Oper. di perfezionamento
5	Persona stabilita nella CE	16	Disposizioni integrative e	27	Vincolo delle merci	38	Disposizione di rinvio
6	Op. doganale	17	Disposizioni integrative e	28	Regime doganale	39	Disposizione di rinvio
7	Aut. doganale	18	Disposizioni integrative e	29	Regime doganale	40	Disposizione di rinvio
8	Aut. doganale	19	Disposizioni integrative e	30	Regime doganale	41	Disposizione di rinvio
9	Aut. doganale	20	Disposizioni integrative e	31	Regime doganale	42	Disposizione di rinvio
10	Aut. doganale	21	Disposizioni integrative e	32	Regime doganale	43	Disposizione di rinvio
11	Dichiarazione per la c.t.	22	Disposizioni integrative e	33	Regime doganale	44	Disposizione di rinvio

Definizioni art. 4 Reg.(CEE) 2913/92

la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:

a) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;

b) comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;

c) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

**Cfr. art.57 Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)**

1. Per l'**applicazione della tariffa doganale comune**, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle **sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata** in cui le merci in questione devono essere classificate.
2. Per l'**applicazione delle misure non tariffarie**, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare **una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata** o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

**Autorità doganali**
(Cfr. art.3 "Ruolo delle autorità doganali")

1. Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della **supervisione degli scambi internazionali dell'Unione** in modo da contribuire al **commercio leale e libero**, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica [...].

In evidenza

- a) **Tutela** degli **interessi finanziari** dell'Unione.
- b) **Tutela** dell'Unione **dal commercio sleale**.
- c) **Tutela** della **sicurezza** e dell'**ambiente**.
- d) **Mantenimento** del giusto **equilibrio** tra **controlli** e agevolazione degli **scambi** legittimi.



Scambio di informazioni (Cfr. art.6 "scambio di informazioni")

1. **Tutti gli scambi di informazioni**, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale **sono effettuati mediante procedimenti informatici**. [...]

In evidenza

- Si ribadisce un concetto che permea tutto il CDU: **la centralità del dialogo informativo tra operatori ed autorità doganali**.



Registrazione (Cfr. art.9 "Registrazione")

1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione **si registrano** presso le autorità doganali **competenti per il luogo in cui sono stabiliti**. [...]

In evidenza

- L'art.9 dispone un **obbligo di registrazione** per tutti gli operatori economici coinvolti in una fase doganale.
- Cfr. art.1 punto 16 e cap.6 Titolo I Reg.(CEE) 2454/93 (come modificato dal Reg.(CE) 312/2009) relativo al numero di registrazione ed identificazione degli operatori economici (**EORI**).



Informazioni

(Cfr. art. 15 "fornitura di informazioni alle autorità doganali")



2. La **presentazione di una dichiarazione in dogana**, [...] di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione **impegna** la persona interessata per quanto riguarda:

- a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
- b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e
- c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. [...]

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all'articolo 18, **anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.**



<input checked="" type="checkbox"/> STEP 1	verso importanti cambiamenti	<input checked="" type="checkbox"/> STEP 7	CDU: osservazioni generali
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 2	alcuni dati	<input checked="" type="checkbox"/> STEP 8	CDU: focus rappresentanza
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 3	il contesto multilaterale	<input type="checkbox"/> STEP 9	CDU: focus AEO
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 4	il contesto unionale	<input type="checkbox"/> STEP 10	CDU: aspetti particolari
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 5	il vincolo normativo	<input type="checkbox"/> STEP 11	CDU: focus regimi speciali
<input checked="" type="checkbox"/> STEP 6	verso il CDU		



L'art.1 della Legge 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo spedizioniere doganale come **professionista** qualificato nelle materie "fiscali, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale".

L.1612/1960



... GLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI

L.213/2000

L'articolo 9 della Legge 213 del 25 luglio 2000 rafforza il concetto qualificando il doganalista quale **esperto** nelle "materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali".



Rappresentanza in dogana

(Cfr. art.18 "rappresentante doganale")

In evidenza

- L'**art.5** comma 2 del Reg.(CEE) **2913/92** consente agli Stati membri la **possibilità di riservare l'esercizio della rappresentanza** diretta agli spedizionieri doganali.
- L'**art.18** del Reg.(UE) **952/2013** non prevede questa possibilità; viene tuttavia riservata la possibilità agli Stati membri di **stabilire le condizioni** alle quali un rappresentante doganale **può prestare servizi nello Stato in cui è stabilito**. Sarà dunque importante verificare entro quali limiti sarà possibile fissare tali condizioni.
- Resta il fatto che **a un soggetto AEO sarà consentito prestare servizi in Stati diversi da quelli in cui è stabilito**.
- Ci si muove entro il labile confine esistente tra armonizzazione, semplificazione e deregolamentazione.



Rappresentanza in dogana (Cfr. art. 18 «rappresentante doganale»)



Obiettivi potenziali:



Possibili criticità:



Cosa succede altrove?



Cfr. ad es. il progetto USA
«broker revision project».



- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 1 | verso importanti cambiamenti | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 2 | alcuni dati | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 3 | il contesto multilaterale | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 9 | CDU: focus AEO |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 4 | il contesto unionale | <input type="checkbox"/> STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 5 | il vincolo normativo | <input type="checkbox"/> STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 6 | verso il CDU | | |



Uniformare il linguaggio

esempio: standardizzazione e certificazione aziendale (ISO e SA)



* Linee guida (assessment).



Primo gennaio 2008:



- ✓ **Status giuridico dell'Unione** relativo a **soggetto economico residente nella UE**, titolare di un certificato concesso dall'Autorità doganale di uno **Stato membro**, sulla base di **requisiti** e **condizioni** stabiliti dalla Commissione Europea.
- ✓ A differenza di altri livelli di certificazione volontaria (vedi ISO) l'ente certificatore è l'**Amministrazione doganale**.
- ✓ L'**AEO** consente **vantaggi diretti** spendibili direttamente nei confronti dell'Amministrazione doganale e **vantaggi indiretti** di carattere generale.

fonti
normative
storiche

- ▲ **Regolamento (CE) 648/2005** del 13 aprile 2005 che modifica il **Regolamento (CEE) 2913/92** che istituisce un codice doganale comunitario
- ▲ **Regolamento (CE) 1875/2006** del 18 dicembre 2006 che modifica il **Regolamento (CEE) 2454/93** che fissa disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario

- ♦ **Considerando (2).** È necessario stabilire un **livello equivalente di tutela** all'atto dei **controlli doganali** per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escano. [...].
- ♦ **Considerando (3).** Uno Stato membro **dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato»** agli operatori economici che **soddisfano determinati criteri comuni** per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. [...].

Reg.(CE)
648/2005Reg.(CE)
1875/2006

- ♦ **Considerando (5).** Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, **distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici**, devono essere considerati **partner affidabili** nella catena di approvvigionamento. [...] Devono poter beneficiare non soltanto di procedure doganali semplificate ma **anche di controlli di sicurezza agevolati**. [...].
- ♦ **Considerando (6).** È necessario stabilire **condizioni e criteri comuni in tutti gli Stati membri** per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatori economici autorizzati. [...].



AEO nel CDU

Titolo I – Capo 2 – Sezione 4:
operatore economico autorizzato
artt.38-41

Costituisce in **maniera generalizzata**, all'interno del CDU, un **prerequisito fondamentale** per la attribuzione di **benefici e semplificazioni**, nonché per l'accesso a **determinati istituti**.

- Assenza di **violazioni gravi o ripetute** della normativa doganale e fiscale.
- Dimostrazione di **alto livello di controllo** sulle operazioni e sul flusso di merci.
- Solvibilità** finanziaria.
- Standard pratici di competenza** o **qualifiche professionali** direttamente connesse alla attività svolta (AEO-C).
- Esistenza di adeguati **standard di sicurezza** (AEO-S).

AEO

Condizioni

(art.39)

**AEO nel CDU**

Titolo I – Capo 2 – Sezione 4:

operatore economico autorizzato
artt.38-41**AEO**

Cfr. art.38 par.7: «**Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione** che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi **siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti** a quelli imposti agli operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. **Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità**, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un **accordo internazionale** o dalla **normativa dell'Unione** nel settore della politica commerciale comune».

**Mutuo
riconoscimento****AEO: l'importanza del mutuo riconoscimento**

- 
- ✎ **Stati Uniti, Cina e Giappone nel 2014** hanno coperto circa il **32,2%** del volume complessivo degli scambi commerciali tra Unione europea e resto del mondo; La possibilità di un **mutuo riconoscimento** delle rispettive certificazioni doganali consente dunque un «**linguaggio condiviso**» in termini di «**affidabilità aziendale**» e di **security** più in generale, per **un terzo degli scambi mondiali** dell'Unione.
 - ✎ Gli **esportatori** dell'Unione certificati **AEO** (a monte) a parità di altre condizioni guadagnano margini di competitività perché **semplificano la catena di controllo** a valle.

 AEO nel CDU

Titolo I – Capo 2 – Sezione 4:
operatore economico autorizzato
artt.38-41



Considerando 5 e 29. [...] è opportuno conferire alla **Commissione competenze di esecuzione e potere di emanazione di atti delegati** per adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

Considerando 21. [...] Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a **prestare servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso** dallo Stato membro in cui è stabilito.

Considerando 24. [...] A seconda del tipo di autorizzazione concessa, gli operatori economici autorizzati **dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso** delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza.

Considerando 25. [...] Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili **dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale** dello status di operatore economico autorizzato.

 AEO nel CDU

Titolo I – Capo 2 – Sezione 4:
operatore economico autorizzato
artt.38-41



Art. 95 (par.3) Garanzia globale ad importo ridotto

Art. 148 Temporanea custodia

Art. 178 Sdoganamento centralizzato

Art. 182 Iscrizione nelle scritture del dichiarante

Art. 185 Autovalutazione

Artt. 211, 214, 223 Regimi speciali



- ▲ Il certificato **non ha scadenza** ma può essere revocato.
- ▲ La certificazione è per **singola entità giudica**; non vi è possibilità di certificazione di gruppo.



**AEO-C (Customs):
semplificazioni doganali**

Il certificato consente al titolare di fruire delle semplificazioni previste dalla materia doganale, di migliori parametri di rischio sui controlli e semplificazioni.



**AEO-S (Security):
semplificazioni sicurezza**

Il certificato consente di beneficiare di agevolazioni sui controlli doganali di sicurezza per merci in entrata ed in uscita dal territorio doganale comunitario.

AEO-F (Full):

cumulo delle semplificazioni

Il certificati AEO-C e AEO-S sono cumulabili per beneficiare di semplificazioni doganali e di sicurezza.



- L'Operatore Economico Autorizzato (AEO), secondo la tipologia del certificato richiesto (C, S o F) beneficia di **vantaggi diretti**, oggettivi, tipizzati e direttamente connessi allo status, e di **vantaggi indiretti** indotti da un generale accrescimento del proprio profilo di affidabilità nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi (analogamente a quanto accade con altre certificazioni volontarie).

Diretti

- ▲ Riduzione dei controlli.
- ▲ Accesso semplice agli istituti doganali e garanzie.
- ▲ Trattamento prioritario delle spedizioni selezionate al controllo.
- ▲ operatività h23 nella procedura domiciliata export.
- ▲ Dati ridotti su dichiarazioni sommarie.
- ▲ Mutuo riconoscimento sui programmi di sicurezza.



Indiretti

- ▲ Migliore rapporto con l'Amministrazione.
- ▲ Miglioramento della performance aziendale.
- ▲ Incremento della sicurezza della supply chain.
- ▲ Maggiore competitività sui mercati esteri (mutuo riconoscimento).
- ▲ Miglioramento degli obiettivi aziendali.
- ▲ Incremento reputazionale.



Chi può richiedere la certificazione AEO?



Soggetti intermedi:

VETTORI ♦ SPEDIZIONIERI ♦ DEPOSITARI ♦ TERMINALISTI ♦ OPERATORI DOGANALI ♦ [...]

Rappresentano il "contenuto" della catena, che è tanto più sicura ed efficiente quanto più numerosi sono gli "anelli" certificati al suo interno.

Soggetti principali:

PRODUTTORI ♦ ESPORTATORI ♦ IMPORTATORI

Rappresentano gli "estremi" della catena e costituiscono in definitiva i terminali di tutti i vantaggi connessi allo status AEO.



Chi può richiedere la certificazione AEO?




Sostanzialmente tutti i **soggetti dell'Unione europea** coinvolti in **una catena** logistica di distribuzione internazionale o, più in generale nei processi di Supply Chain management (SCM), possono accedere alla certificazione AEO.

AEO: pluralità di soggetti



AEO e soggetti certificabili: percezione chiara?




L'efficienza di una rete è funzione della tecnologia del cablaggio (anelli interni) e della tecnologia degli apparati terminali (estremi della catena) che beneficiano in ultima analisi dei vantaggi di sistema.


- ▲ Vi è un **buon grado di percezione** dei vantaggi connessi all'AEO **da parte dei soggetti intermedi** (interni alla catena).
- ▲ Gli **estremi della catena** (importatori, esportatori, fabbricanti) hanno invece **colto solo parzialmente l'importanza strategica della certificazione** ed i vantaggi competitivi che questa può implicare.
- ▲ I **doganalisti** in questo senso possono giocare un duplice ruolo di grande importanza:
 - ♦ certificando le proprie organizzazioni per rendere la catena logistica più efficiente ed acquisire maggiore competitività;
 - ♦ promuovendo l'AEO presso i propri clienti nel quadro della propria attività consulenziale.




AEO: percezione dell'importanza nel tempo



2016 AEO: competitività relativa e assoluta





- | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 1 | verso importanti cambiamenti | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 2 | alcuni dati | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 3 | il contesto multilaterale | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 9 | CDU: focus AEO |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 4 | il contesto unionale | <input checked="" type="checkbox"/> STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 5 | il vincolo normativo | <input type="checkbox"/> STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| <input checked="" type="checkbox"/> STEP 6 | verso il CDU | | |

**Contraddittorio**

(Cfr. art.22 par.6)

6. **Prima di prendere una decisione** che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, **le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente**, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.

In evidenza

- Viene ribadito un principio già sancito nel Reg.(CE) 450/2008 (art.16 comma 4), che invece non era espressamente statuito nel Reg.(CEE) 2913/92, relativo al diritto al "**contraddittorio preliminare**".

**Informazioni vincolanti**

(Cfr. art.23 decisioni relative alle informazioni vincolanti)

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO"). [...]
2. **Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti**, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:
 - a) **per le autorità doganali**, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
 - b) **per il destinatario della decisione**, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. **Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia

In evidenza


- Armonizzazione del «vincolo» e della «validità».



Sanzioni

(Cfr. art.42
"applicazione di
sanzioni")

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme normative doganale. Tali sanzioni **devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive**. [...]



In evidenza

DISSUASIVITÀ

EFFETTIVITÀ



Sanzioni

(Cfr. art.42 "applicazione di sanzioni")

COM (2013)
884 final 2013/0432
del 13.12.2013


PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
«sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali»

- 28 regimi giuridici e tradizioni amministrative diversi.
- Diversa **natura** e **gravità**.
- Livelli/**portate** differenti.
- Tipologie** diverse.

Conclusioni gruppo di lavoro
«Dogana 2013»
(24 Paesi membri)

**Conclusioni gruppo di lavoro Dogana 2013
(24 Paesi)**

Natura delle sanzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 16/24: penali e non penali. <input checked="" type="checkbox"/> 8/24: solo penali.
Soglie finanziarie (penale)	<input checked="" type="checkbox"/> Valori di soglia variabili tra 266 EUR e 50.000 EUR.
Requisiti per stabilire la responsabilità dell'operatore	<input checked="" type="checkbox"/> 11/24: responsabilità a prescindere da intenzione o negligenza. <input checked="" type="checkbox"/> 13/24: nessuna sanzione in assenza di intenzione o negligenza.
Termini	<input checked="" type="checkbox"/> Compresi tra 1 e 30 anni (tranne uno per il quale non ci sono termini).
Responsabilità persone giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/> 15/24: la persone giuridica può essere ritenuta responsabile. <input checked="" type="checkbox"/> 9/24: la persona giuridica non può essere ritenuta responsabile.
Transazione	<input checked="" type="checkbox"/> 9/24: non è prevista la transazione. <input checked="" type="checkbox"/> 15/24: è prevista la transazione.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
"sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni
doganali"**

Cfr. artt.3, 4, 5, 9, 10, 11 della proposta di direttiva

**Sportello unico**

(Cfr. art.47 "cooperazione tra autorità")

1. Qualora, relativamente alle **stesse merci**, debbano essere effettuati **controlli diversi dai controlli doganali** da **autorità** competenti che **non siano le autorità doganali**, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, **a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo** in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il **ruolo di coordinamento**. [...]

In evidenza

- Viene ribadita la funzione di **centralità e di coordinamento** degli uffici doganali.

**Origine delle merci**

(cfr.artt.59-68)

**Valore in dogana delle merci**
(cfr.artt.69-74)

- Le **definizioni di origine e valore subiscono una parziale riformulazione** rispetto alle disposizioni contenute nel CDC (origine artt.22-27, valore artt.28-36).
- Nel CDU **non è presente l'elenco** delle condizioni per le quali una merce possa definirsi **interamente ottenuta** i Paese o territorio.
- L'art.64 CDU «**origine preferenziale**» mostra un maggiore dettaglio rispetto all'art.27 CDU.
- La riformulazione delle **norme sul valore** seguono nel CDU una **migliore sequenza logica**.
- Cfr. **differenza tra definizione di legame** nel CDU(art.70 c.3 lett.d) e nel CDC (art.29 c.1 lett.d) e c.2).



Il valore delle merci tra CDC e CDU



CDC		CDU
28	→	69
29	→	70
30	→	74
31	→	74
32	→	71.72.73.74. 75.76
33	→	71.72.73.74. 75.76
34	→	71.72.73.74. 75.76
35	→	53.54
36	→	70



Garanzie

(Cfr. da art.89 a art.100)

In evidenza

→ Vengono semplificate e uniformate le regole per la **costituzione di garanzie** per debiti doganali esistenti o potenziali.

Rilasciata per:

- ☞ più operazioni.
- ☞ più regimi.

Garanzia globale

(cfr.art.89 par.5)

Rilasciata a:

- ☞ persone stabilite nel territorio dell'Unione.
- ☞ Che soddisfino i criteri di cui all'art.39 lett.a).
- ☞ Si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione (...)



Garanzie

(Cfr. da art.89 a art.100)

In evidenza

- Vengono semplificate e uniformate le regole per la costituzione di garanzie per debiti doganali esistenti o potenziali.

Se non è stata svincolata la garanzia può essere usata anche per il recupero dei dazi dovuti a controlli a posteriori sulle merci».

**Art.89
par.4**

**Art.95
par.3**

L'operatore AEO può chiedere la costituzione di una garanzia globale ad importo ridotto.



Presentazione delle merci in dogana (Cfr. art.139)

1. Le merci **introdotte nel territorio doganale dell'Unione** sono **presentate in dogana** immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca **da una delle persone seguenti**:
 - a) **la persona che ha introdotto le merci** nel territorio doganale dell'Unione;
 - b) **la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci** in detto territorio;
 - c) **la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto** delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.


In evidenza

- La formulazione dell'art.139 CDU è più schematica rispetto alla attuale art.40 CDC.



**Sdoganamento
centralizzato**
cfr.art.179

1. Su **richiesta**, le autorità doganali **possono autorizzare** una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del **luogo in cui l'interessato è stabilito**, una dichiarazione in dogana per le **merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale**. [...]
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un **operatore economico autorizzato** per le semplificazioni doganali.





Dichiarazione

Iscrizione nelle
scritture del
dichiarante

cfr.art.182 par.1
art.6 par.1

- Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a **presentare una dichiarazione in dogana**, compresa una dichiarazione semplificata, **sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante** a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano **a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante** al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. [...]
- Entro un termine specifico il dichiarante presenta una **dichiarazione complementare** (cfr.art.167 par.1 e 2) che può avere carattere **globale, periodico o riepilogativo**.

In evidenza

- ▲ Viene decisamente rivoluzionata la procedura attualmente prevista dagli artt.61 e 76 del Reg.(CEE) 2913/92.

105

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.



importante

Dichiarazione

**Iscrizione nelle scritture
del dichiarante**

(Cfr.art.182 par.1 e art.6 par.1)

- La dichiarazione si ritiene accettata al **momento dell'iscrizione** delle merci nelle scritture.
- Le autorità doganali **possono esonerare dall'obbligo della presentazione delle merci in dogana** a condizione che:
 - ✓ Il dichiarante **sia soggetto AEO-C**.
 - ✓ La natura del flusso lo giustifichi.
 - ✓ L'ufficio doganale abbia **accesso a tutte le informazioni** che ritiene necessarie.
 - ✓ **Le merci non siano soggette a divieti o restrizioni al momento dell'iscrizione**.

106

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.

**Autovalutazione**

(Cfr. art.185)

1. Le autorità doganali possono, su richiesta, **autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità**, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un **operatore economico autorizzato** per le semplificazioni doganali.

In evidenza

- L'autovalutazione consente ad operatori economici autorizzati a tal scopo (**purché AEO**) di effettuare alcune **formalità altrimenti di competenza delle autorità doganali**.
- L'istituto **presenta forti analogie con quello della asseverazione** dei dati di cui all'art.2 L.213/2000.



- | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| ☑ STEP 1 | verso importanti cambiamenti | ☑ STEP 7 | CDU: osservazioni generali |
| ☑ STEP 2 | alcuni dati | ☑ STEP 8 | CDU: focus rappresentanza |
| ☑ STEP 3 | il contesto multilaterale | ☑ STEP 9 | CDU: focus AEO |
| ☑ STEP 4 | il contesto unionale | ☑ STEP 10 | CDU: aspetti particolari |
| ☑ STEP 5 | il vincolo normativo | ☑ STEP 11 | CDU: focus regimi speciali |
| ☑ STEP 6 | verso il CDU | | |



**Situazione attuale
(CDC)**

**Destinazioni
doganali**

cfr. art.4 par.16
Regolamento (CEE)
2913/92

- ↳ Vincolo di una merce ad un **regime doganale**.
- ↳ La sua **introduzione in una zona franca** o in un deposito franco.
- ↳ La sua **riesportazione** fuori dal territorio doganale della Comunità.
- ↳ La sua **distruzione**.
- ↳ Il suo **abbandono all'erario**.



**Situazione attuale
(CDC)**





↳ TITOLO IV: DESTINAZIONI DOGANALI

↳ Capitolo 2: Regimi doganali

↳ Sezione 3: Regimi sospensivi e regimi doganali economici

Situazione attuale (CDC)


Titolo	Artt.
A. Disposizioni comuni a più regimi	89-90
B. Transito esterno	91-97
C. Deposito doganale	98-113
D. Perfezionamento attivo	114-129
E. Trasformazione sotto controllo doganale	130-136
F. Ammissione temporanea	137-144
G. Perfezionamento passivo	145-160


**Situazione attuale
(DAC)**

PARTE II: DESTINAZIONI DOGANALI

TITOLO III: REGIMI DOGANALI ECONOMICI

Cap.	Titolo	Artt.
1	Disposizioni comuni a più regimi	496-523
2	Deposito doganale	524-535
3	Perfezionamento attivo	536-550
4	Trasformazione sotto controllo doganale	551-552
5	Ammissione temporanea	553-584
6	Perfezionamento passivo	585-592





Le merci introdotte nel Deposito Doganale mantengono **senza limiti di tempo il loro status giuridico di merci non unionali** in sospensione di imposta (dazio e IVA).



Deposito Doganale	<input checked="" type="checkbox"/> Identifica il nome del regime ed il luogo fisico (salvo particolarità per deposito di tipo E).											
	<input checked="" type="checkbox"/> Merci	<input type="checkbox"/> <i>Merci non unionali.</i>										
		<input type="checkbox"/> <i>Merci unionali.</i>										
	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetti	<input type="checkbox"/> <i>Depositario (persona autorizzata a gestire il deposito).</i>										
		<input type="checkbox"/> <i>Depositante (persona impegnata dalla dichiarazione di vincolo al regime).</i>										
	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo	<table border="1"><tr><td rowspan="4">Pubblico (utilizzato da qualsiasi persona)</td><td>— A. Sotto la responsabilità del depositario.</td></tr><tr><td>— B. Sotto la responsabilità di ciascun depositante.</td></tr><tr><td>— F. Gestito dall'autorità doganale.</td></tr><tr><td colspan="2">(Responsabilità ricade sul depositante, che si indentifica con il depositario senza essere necessariamente proprietario delle merci).</td></tr><tr><td rowspan="3">Privato (destinato ad immagazzinare merci del depositario)</td><td>— D. Immissione in libera pratica in procedura di domiciliazione (valore e quantità relative al momento del vincolo al regime).</td></tr><tr><td>— E. Si applica il regime sebbene le merci non debbano essere introdotte in un locale identificato come deposito doganale.</td></tr><tr><td>— C. Altri casi.</td></tr></table>	Pubblico (utilizzato da qualsiasi persona)	— A. Sotto la responsabilità del depositario.	— B. Sotto la responsabilità di ciascun depositante.	— F. Gestito dall'autorità doganale.	(Responsabilità ricade sul depositante, che si indentifica con il depositario senza essere necessariamente proprietario delle merci).		Privato (destinato ad immagazzinare merci del depositario)	— D. Immissione in libera pratica in procedura di domiciliazione (valore e quantità relative al momento del vincolo al regime).	— E. Si applica il regime sebbene le merci non debbano essere introdotte in un locale identificato come deposito doganale.	— C. Altri casi.
	Pubblico (utilizzato da qualsiasi persona)	— A. Sotto la responsabilità del depositario.										
— B. Sotto la responsabilità di ciascun depositante.												
— F. Gestito dall'autorità doganale.												
(Responsabilità ricade sul depositante, che si indentifica con il depositario senza essere necessariamente proprietario delle merci).												
Privato (destinato ad immagazzinare merci del depositario)	— D. Immissione in libera pratica in procedura di domiciliazione (valore e quantità relative al momento del vincolo al regime).											
	— E. Si applica il regime sebbene le merci non debbano essere introdotte in un locale identificato come deposito doganale.											
	— C. Altri casi.											
<input checked="" type="checkbox"/> Prevede adeguata contabilità di magazzino.												



Regimi doganali

Cfr.art.5 par.16 e artt.210-262

Situazione nel (CDU)



Regimi speciali:





Regimi speciali



Regimi speciali

(Cfr. art.211
«autorizzazione» par.1)

1. È richiesta l'**autorizzazione** delle autorità doganali per:

- a) il ricorso al regime di **perfezionamento attivo o passivo**, di **ammissione temporanea** o di **uso finale**;
- b) la gestione di strutture di deposito per il **deposito doganale delle merci**, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

L'**autorizzazione** definisce le **condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi** di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.
[...]

In evidenza

➤ Possibilità di **autorizzazione unica** per più regimi .



Regimi speciali

(Cfr. art.211
«autorizzazione» par.4)

4. Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'**autorizzazione** di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto **quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) le autorità doganali **possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate** rispetto alle esigenze economiche in questione;
- b) **gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati** dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

In evidenza

➔ Esame delle **condizioni economiche**.



Regimi speciali

(Cfr. artt.215, 218, 220)



➔ **Appuramento di un regime (art.215):** un regime speciale si appura quando le merci (o i prodotti trasformati) **sono vincolate ad un altro regime**, sono **uscite dal territorio UE**, sono **distrutte** (senza residui) o **abbandonate** (salvo art.254).

➔ **Trasferimento di diritti e obblighi (art.218):** il titolare di un regime speciale **può trasferirne diritti ed obblighi** (tranne che per il transito) ad altra persona.

➔ **Manipolazioni usuali (art.220):** le merci vincolate al regime del deposito doganale o del perfezionamento o immesse in una zona franca possono **formare oggetto di manipolazioni usuali** (conservative, di miglioramento della presentazione o di preparazione alla distribuzione).



Regimi doganali e speciali

(Cfr. art.223 «merci equivalenti» par.1)

Definizione di merci equivalenti:



- ☛ Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.



Regimi doganali e speciali

(Cfr. art.223 «merci equivalenti» par.2)

1. [...]
2. **A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime**, in particolare per quanto attiene alla **vigilanza doganale**, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:
 - a) l'uso di **merci equivalenti** nell'ambito di un regime di **deposito doganale**, di **zone franche**, di **uso finale** e di **perfezionamento**;
 - b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di **ammissione temporanea in casi specifici**;
 - c) nel caso del regime di **perfezionamento attivo**, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti **prima dell'importazione** delle merci che sostituiscono;
 - d) nel caso del regime di **perfezionamento passivo**, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti **prima dell'esportazione** delle merci che sostituiscono. [...]

In evidenza

- ☛ La possibilità di ricorso all'equivalenza è stato molto ampliata. I soggetti AEO soddisfano le condizioni per l'ordinato svolgimento del regime.



Regimi doganali e speciali

(Cfr. artt.237 «deposito: ambito di applicazione»)

Deposito

Nel quadro del regime, possono essere immagazzinate merci nel territorio doganale unionale senza essere soggette:



- a) ai **dazi di importazione**;
- b) ad **altri oneri**, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle **misure di politica commerciale**, nella misura in cui **non vietino l'entrata o l'uscita delle merci** nel o dal territorio doganale dell'Unione.

➤ **Cfr. par.3:** Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali **possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito** a fini di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.



Regimi doganali e speciali

(Cfr. artt.237 «deposito: ambito di applicazione»)





Regimi doganali e speciali

(Cfr. artt.237 «deposito: ambito di applicazione»)

Deposito doganale

Nel CDU non è presente la definizione di «**depositario**» e «**depositante**».

Vengono previste le figure del «**titolare dell'autorizzazione**» e del «**titolare del regime**».

Vengono previsti il deposito **pubblico** (utilizzabile da qualsiasi persona) ed il deposito **privato** (utilizzabile solo dal titolare dell'autorizzazione).

È consentita la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale all'interno del deposito.



Regimi doganali e speciali

(Cfr. artt.243 – 249 «zone franche»)

Zone franche

Gli Stati membri possono destinare **parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca** (con identificazione dei punti di entrata e di uscita).

Il CDU prevede dunque **esclusivamente zone franche intercluse**.

Nella zona franca sono consentite **attività industriali e attività commerciali** (autorizzate dalle autorità doganali).

Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali **possono essere immesse in libera pratica, vincolate al perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale**.

Le zone franche possono costituire eccezionali veicoli di sviluppo per talune aree geografiche dell'Unione europea.



Perfezionamento attivo

(Cfr. artt.256- 258)

Cfr. Art. 256 CDU
Reg.(UE) 952/2013

Nel quadro del **perfezionamento attivo** merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento **senza essere soggette a dazi ed altri oneri e misure di politica commerciale**.

Cfr. Art. 114 CDC
Reg.(CEE) 2913/92

Il **perfezionamento attivo** consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità merci non comunitarie **destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori**(es. sospensione).



Perfezionamento attivo


(Cfr. artt.256- 258)

Perfezionamento attivo

Fatto salvo l'art.223, nel quadro del perfezionamento attivo merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento **senza essere soggette:**

- a) ai **dazi di importazione;**
- b) ad **altri oneri**, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle **misure di politica commerciale**, nella misura in cui **non vietino l'entrata o l'uscita delle merci** nel o dal territorio doganale dell'Unione.

➤ **Cfr. art.256 par.2:** Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, **le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.**



Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

FOCUS: IL REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO NEL CDU

Perfezionamento attivo
(cfr. ex multis art.202 «misure di politica commerciale»)

PA

Reg.(UE) 952/2013 (CDC)
Art.202 (misure di politica commerciale)

- Art.86 par.3:** Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e
- Art.85 par.1:** L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
- Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se:
 - i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 60;
 - il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 261; o
 - il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 258.

132

Enrico Perticone – Udine 18 settembre 2015, copyright riservato.



Regimi doganali e speciali

(Cfr. art.5 par.16 e da art. 210 a art. 262)

**In evidenza
differenze tra
CDC e CDU**

- ✓ Scompaiono le destinazioni doganali.
- ✓ Il regime dell'ammissione temporanea scompare e viene assorbito all'interno di quello del perfezionamento (attivo).
- ✓ Nell'ambito del perfezionamento attivo scompare il sistema del rimborso.
- ✓ La zona franca assurge a rango di regime doganale (scompare la zona franca non interclusa).
- ✓ Viene inserito il nuovo regime dell'uso finale.
- ✓ Viene previsto il ricorso all'equivalenza per tutti i regimi.



grazie per l'attenzione

*«è difficile fare previsioni,
soprattutto quando riguardano il futuro.»*



Niels Bohr